

ALLEGATO

RICHIESTE DI RIVALSA DA INPS

In merito a quanto esposto sinteticamente nella nota inviata in data 10 gennaio 2024 al Capo di Gabinetto e al Capo Dipartimento Risorse del Ministero dell'Istruzione e del merito, si espongono le seguenti considerazioni.

1. In armonia con quanto previsto e disciplinato dalle circolari del Ministero dell'Istruzione e del Merito che annualmente sono emanate, le istituzioni scolastiche hanno, nel rispetto dei termini indicati, caricato a SIDI e Passweb tutti i dati occorrenti. Giova precisare che, ad oggi, vige ancora il doppio sistema PASSWEB-SIDI e che le note ministeriali, condivise con l'INPS, fanno carico agli Ambiti territoriali/istituzioni scolastiche di aggiornare i dati su sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare e utilizzare tali informazioni. L'aggiornamento dei dati sul sistema SIDI e in parte in Passweb è avvenuto prontamente e nel rispetto delle circolari MIM condivise con INPS, fornendo, per questa via, all'Ente previdenziale gli **elementi sostanziali per determinare la liquidazione**.
2. Nella richiesta di rivalsa presentata dall'INPS non vi è **dimostrazione del fatto colposo** (*cf. art. 2697 c.c.*), che è elemento discriminante per far valere il diritto contestato (*Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano del 20.02.2013, Sentenza del Tribunale di Milano n.1248/2010*). Ciò nonostante, si ritiene di dover precisare che le pratiche di cessazione dal servizio, trattamento di quiescenza, indennità di buonuscita, liquidazione e riscatto sono complesse e richiedono un notevole sforzo di ricerca dati, di acquisizione di certificazioni da altre scuole, da altri Enti e associazioni di categoria, al fine di sistemare le posizioni assicurative in SIDI o in Passweb. Tanto induce le scuole ad operare con la necessaria perizia tecnica, che spesso comporta la dilatazione dei tempi di lavorazione, antepoendo la precisione dell'istruttoria amministrativa alla tempestività temporale indicata dall'astrattezza della norma. Dette motivazioni di carattere tecnico e di natura ordinaria sono ulteriormente rafforzate dalle novità procedurali di natura straordinaria, introdotte dal sistema Passweb, per l'avvio del quale l'INPS ha richiesto la collaborazione delle istituzioni scolastiche, non prevedendo al contempo alcuna formazione del personale scolastico, che con spirito di dedizione e collaborazione si è prestato ad un maggior carico lavorativo per favorire la piena collaborazione interistituzionale, evidentemente, non riconosciuta dall'amministrazione previdenziale scrivente. A tutto ciò deve aggiungersi la cronica penuria di personale assegnato alle segreterie scolastiche e l'aumento esponenziale dei compiti burocratico/amministrativi attribuiti alle scuole. In conclusione, si ritiene che le motivazioni appena esposte **siano pienamente sufficienti a sollevare le istituzioni scolastiche dal comportamento colposo**, si ribadisce, **elemento discriminante affinché l'ente previdenziale possa procedere con l'azione di rivalsa**.
3. Nella missiva con la quale l'INPS avanza la richiesta di rivalsa degli interessi non si dettaglia la **prova del danno effettivo**. Infatti, non si ritiene sufficiente l'indicazione generica del pagamento degli interessi sul TFR/TFS da parte dell'INPS. Occorre invece che, per la posizione indicata nel

prospetto, non solo sia evidenziato l'effettivo ritardo con cui l'ufficio scrivente ha trasmesso i dati, ma in quale misura abbia contribuito a far maturare interessi passivi, dovendosi presumere che, nelle more della tardiva corresponsione del TFR/TFS, l'INPS abbia potuto continuare a disporre dei relativi capitali. In definitiva, è necessario che si specifichi la natura degli interessi erogati e per quali ragioni l'erogazione degli stessi, su importi già in suo possesso, tardivamente corrisposti agli aventi diritto, produca un danno a suo carico, ed inoltre perché tale ipotetico danno vada individuato nell'intero importo degli interessi pagati e non già, più correttamente, nella differenza tra la somma erogata a titolo di interessi e quella percepita, sempre a titolo di interessi, per il periodo in cui la somma capitale è rimasta presso la tesoreria dell'INPS o, comunque, nella disponibilità dello stesso ente. Non sembra di secondaria importanza la considerazione di carattere generale secondo la quale, in ossequio alla normativa vigente sulla competenza alla determinazione dei trattamenti pensionistici, la giurisprudenza che negli ultimi tempi ha acquisito carattere sempre più deciso e costante, ha confermato che *“solo l'ente previdenziale risponde dell'esatto adempimento, prescritto dalla legge entro termini precisi...senza che abbiano rilievo responsabilità di altri organismi”* e ancora *“...ragioni sistematiche inerenti la particolare materia della gestione, presso l'INPS, dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, comportano l'inammissibilità dell'azione di rivalsa proposta dall'Istituto previdenziale nei confronti del Ministero...”* (cfr. rispettivamente, decisione del Consiglio di Stato n. 2622/2002 e Sentenza della Corte dei Conti – sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana n. 312/2013 del 14/17 ottobre 2013).

In ogni caso, le procedure richieste da INPS per la trasmissione dei documenti per TFR/TFS ai fini della liquidazione delle spettanze sono farraginose, ulteriormente aggravate dalla complessità di Passweb e dai data base INPS non aggiornati per quanto riguarda le posizioni assicurative dei dipendenti.